

Bando per l'accesso ai contributi per l'attività promozionale ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). 1° BANDO 2018.

Art. 1. Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente Bando disciplina la concessione di contributi a sostegno dell'attività promozionale relativa alla realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per effetto dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) ed in attuazione del Regolamento di cui al DPR n. 27/2017/Pres, recante: "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)".
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della Legge regionale n. 21/2016 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla Legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 2. Beneficiari

1. Possono partecipare al presente bando tutti i soggetti pubblici e privati, quali ad esempio: le associazioni, i comitati, le fondazioni, i consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le imprese anche costituite in rete di imprese, che realizzino progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico nonché manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche nel contesto regionale.
2. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura d'impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 o in alternativa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

Art. 3. Criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi

1. sono ammessi a valutazione per la redazione delle graduatorie, i progetti, le manifestazioni e le iniziative con le finalità di cui all'art. 1, proposti dai soggetti aventi diritto di cui all'art.2, con le seguenti caratteristiche:
 - a) con periodo di svolgimento compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 15 gennaio 2019. Nel caso di progetti, manifestazioni o iniziative che si svolgono dal 1° gennaio 2019 al 15 gennaio 2019, l'avvio delle attività deve avvenire comunque entro il 31 dicembre 2018 e ciò deve essere certificabile da spese sostenute entro tale data;
 - b) che si tengano nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, oppure al di fuori dello stesso purché ne promuovano in modo evidente l'attrattività turistica, le sue peculiarità e i suoi prodotti caratteristici;
 - c) che non siano riferite a progetti, manifestazioni ed iniziative già proposti, dal medesimo soggetto organizzatore e finanziati con precedente bando, ai sensi della LR 21/2016, art.62, comma 1, lettere a) e b) per la medesima edizione o annualità.

Art. 4. Spese ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Regolamento, sono ammissibili le spese, sostenute successivamente alla data di chiusura dell'analogo bando precedente, riferite alle seguenti voci di spesa:
 - a) ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali dell'iniziativa;
 - b) promozione sui media;
 - c) compensi per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive;
 - d) compensi per forniture di beni e servizi;
 - e) rimborsi spese a collaboratori;
 - f) spese di segreteria organizzativa e assistenza;
 - g) ospitalità;
 - h) noleggio strutture e attrezzature;
 - i) trasporti.
2. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, se non assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, e le spese di investimento ossia relative a quei beni durevoli che possono essere utilizzati anche successivamente, rispetto al periodo di svolgimento dell'iniziativa (es. apparecchiature tecniche ed informatiche, fotografiche, materiali edili, attrezzature diverse, arredamenti, ecc.).
3. Si precisa, inoltre, che:
 - le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo; saranno pertanto esclusi ad esempio i rimborsi chilometrici forfettari;
 - le spese devono essere documentate da fatture e note di addebito **intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate**;
 - tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 7/2000, come richiamato dall'art. 8 del Regolamento, che dispone *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."*

Al momento della presentazione del rendiconto le spese devono essere pagate e il beneficiario del contributo deve pertanto essere in possesso delle contabili di pagamento (es. ricevuta del bonifico, copia dell'assegno e dell'estratto conto bancario dal quale risulti l'addebito sul conto corrente, etc.) oppure della dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore e attestante il pagamento delle fatture o ricevute relative

all'acquisto dei beni o servizi (tale dichiarazione può consistere anche nell'apposizione sulla fattura o ricevuta della dicitura "pagato" con indicazione della data, della firma del fornitore e del suo eventuale timbro). Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, i pagamenti in contanti sono ammessi per importi inferiori a € 3.000,00 (tremila/00) e tale limite opera anche per frazionamenti dell'importo in più operazioni.

Art. 5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono pervenire alla Direzione attività produttive, turismo e cooperazione – Servizio Turismo - **utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata** predisposta disponibile sul sito internet regionale) **a partire dalle ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2017** ed entro il termine perentorio delle **ore 12.00.00 del giorno 10 gennaio 2018**.
2. Tutta la documentazione, nonché le informazioni necessarie (linee-guida) alla compilazione e all'invio della domanda con la procedura informatizzata, sono disponibili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: www.regione.fvg.it - Sezione economia e imprese - Area Turismo – Valorizzare il territorio - Promuovere il Territorio – Progetti, manifestazioni e iniziative promozionali.
3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro le **ore 12.00.00 del 10 gennaio 2018**.
4. La domanda deve essere redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo di cui al comma 2 e deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa **(di massimo due cartelle - ovvero due pagine formato A4)** dei progetti, manifestazioni o iniziative con l'indicazione del programma delle stesse compreso le località ed il periodo di svolgimento;
 - b) scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione;
 - c) copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
 - d) dichiarazione attestante l'esenzione o meno dell'imposta di bollo e lo svolgimento o meno, nell'ambito dell'evento proposto, di attività commerciali. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della relativa norma di esenzione;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su eventuali contribuzioni concesse secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, **nel caso di imprese o di soggetti (anche senza finalità di lucro) che abbiano programmato, nell'ambito dell'evento proposto, lo svolgimento di attività commerciali;**
 - f) per le Associazioni/enti con la qualifica di ONLUS, lettera di conferma, rilasciata dall'Organismo di competenza, d'iscrizione nel registro delle ONLUS (D.lgs. 460/1997);
5. La domanda di contributo **sottoscritta** dal legale rappresentante del soggetto richiedente deve essere corredata della documentazione di cui al comma 4.
6. La domanda deve essere **bollata** nei termini di legge e deve essere presentata per ogni singola iniziativa, manifestazione o progetto unitario proposti.
7. In particolare, costituiscono causa di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 1;
 - b) le richieste di contributo riferite a più iniziative o manifestazioni all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario;
 - c) le richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi, di cui all'art. 3 del presente Bando;
 - d) la presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata;

art. 6. Regularizzazione e richiesta di integrazioni

1. In caso di domanda irregolare o incompleta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo e-mail indicato dal richiedente nella domanda assegnando un **termine massimo di dieci giorni** per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

art. 7. Risorse disponibili

1. La dotazione finanziaria complessivamente resa disponibile per il presente bando sarà definita con la legge di stabilità 2018.

art. 8. Amministrazione procedente

1. L'unità organizzativa competente in ordine al procedimento disciplinato dal presente bando è il Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Responsabile del procedimento: dott. Antonio Bravo – Direttore del Servizio Turismo.
3. Responsabili dell'istruttoria:
Anna Guidarelli (tel. 0432.555988 - e-mail: anna.guidarelli@regione.fvg.it;
Monica Tempo (tel. 0432. 555956 - e-mail: monica.tempo@regione.fvg.it;

art. 9. Note informative

1. A seguito della valutazione e dell'approvazione della relativa graduatoria, qualora le risorse a disposizione non coprano l'importo concedibile nella misura prevista dall'Allegato A) del Regolamento, di tutti i progetti, iniziative e manifestazioni ammessi a contributo, in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Con riferimento alla cumulabilità del contributo, alla valutazione degli interventi ammissibili a contributo, alla misura del contributo, alle modalità di assegnazione, concessione ed erogazione anche in via anticipata del contributo, alla rendicontazione della spesa ammessa a contributo e all'eventuale revoca si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento vigente.
3. **Qualora, in fase di rendicontazione della spesa risulti, dal riepilogo entrate/spese richiesto, che l'ammontare delle spese complessivamente sostenute, sia inferiore al 40% dell'importo preventivato, in sede di domanda, il contributo viene revocato indipendentemente dall'avvenuto raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa determinato nel decreto di concessione.**